

REGOLAMENTO (CEE) N. 296/89 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4197/88 che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4197/88⁽²⁾ stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti della Svezia;

considerando che, conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia⁽³⁾, le parti si sono anche consultate sulle conseguenze dell'estensione della giurisdizione di pesca della Svezia nel Mar Baltico;

considerando che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile fissare i quantitativi addizionali attribuiti alla Svezia;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare in particolare il

totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate tali catture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4197/88 è aggiunto il trattino seguente:

« — 5 per la pesca del salmone nella divisione CIEM III c e d. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 4197/88 è sostituito dall'allegato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.